

AVVISO DI RETTIFICA

Decreto della Presidente della Giunta Regionale 17 novembre 2008, n. 15/R.

Regolamento regionale recante: “Attuazione dell’articolo 8, comma 5 della legge regionale 17 dicembre 2007, n. 24 (Tutela dei funghi epigei spontanei)”.

Nell’articolo 7 del Decreto della Presidente della Giunta Regionale 17 novembre 2008, n. 15/R, pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 47 – parte I – del 20 novembre 2008, per mero errore materiale il comma 3 è stato numerato come comma 2.

Si ripubblica qui di seguito, nel testo corretto, l’articolo 7 del summenzionato regolamento regionale.

Art. 7.

(Entità dei contributi)

1. I contributi sono di tipo forfettario, definiti a priori sulla base della stima dei costi di realizzazione degli interventi effettuata utilizzando i criteri di cui all’articolo 5.
2. Per ciascun intervento è fissato un contributo unitario concedibile, come di seguito elencato:
 - a) 23,00 euro/pianta per l’intervento di potatura di produzione, di ringiovanimento e risanamento della chioma;
 - b) 6,00 euro/ceppaia (o porta-innesto) innestati per la realizzazione di innesti e reinnesti con varietà pregiate o locali;
 - c) 100,00 euro/ha per la gestione dei residui colturali finalizzata al mantenimento della sostanza organica nel suolo;
 - d) 100,00 euro/ha per l’intervento di concimazione finalizzati al miglioramento della capacità produttiva delle piante di castagno da frutto;
 - e) 200,00 euro/ha per interventi di sistemazione del terreno per la regimazione delle acque, il miglioramento del drenaggio e del deflusso superficiale o per interventi di sistemazione dei canali e dei fossi esistenti per l’irrigazione dei castagneti.
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, può introdurre limitazioni sugli importi minimi e massimi dei contributi concedibili ai sensi del Programma regionale.